

Allegato "A" all'atto Rep. N. 73.340/38.414

S T A T U T O

PREMESSA

L'idea di una struttura per disabili nasce da Lucia e Alessandro Borgonovo, residenti a Figino Serenza in provincia di Como, genitori di una ragazza disabile grave, ELEONORA, deceduta il 22 luglio del 1995 a 19 anni, e viene subito raccolta dal Comune di Figino Serenza, che già stava studiando con i Comuni dell'area canturina l'ipotesi di creazione di una struttura residenziale per disabili, che andasse a completare l'offerta di servizi solo diurni dei Centri Socio Educativi.

L'iniziativa si estende anche ad altri privati che assumono un ruolo propulsivo per l'iniziativa. In particolare si rivelano preziosi l'opera del Lions Club di Cantù - Mariano Comense e il sostegno della famiglia Ambrogio Baragiola di Cantù, profondamente vicina al mondo dei disabili, per la presenza in famiglia di una ragazza disabile LIDIA.

La famiglia Borgonovo e la famiglia Baragiola assumono il ruolo di principali finanziatori dell'opera, e la realizzazione dell'intero complesso è resa possibile anche grazie al sostegno dei Comuni del canturino e del marianese che, sollecitati dal Comune di Figino Serenza aderiscono alla proposta di dotare il proprio territorio di un Centro per disabili.

Il Comune di Figino Serenza mette a disposizione in diritto di superficie per 99 anni a titolo gratuito un terreno per la realizzazione dell'opera, mentre i Comuni di Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Lurago D'Erba, Mariano Comense, Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Novedrate e lo stesso Comune di Figino Serenza, sostengono finanziariamente la realizzazione, sulla base del numero di abitanti. Si aderisce, quindi, ad un finanziamento regionale agevolato, che consente la totale costruzione dell'opera.

Il primo Statuto viene approvato in data 25 giugno 1992 e qualifica la struttura come Fondazione privata. In seguito ad una modifica del 7 maggio 1998 la Fondazione assume la qualifica di O.N.L.U.S (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE

ART. 1

E' costituita la "Fondazione Eleonora e Lidia ETS" con natura giuridica di Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

L'indicazione "Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

L'Ente ha sede nel Comune di Figino Serenza.

SCOPI

ART. 2

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. Lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 numero 328 ss. mm.ii (lettera A);

- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001 ss.mm.ii (lettera C)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociosanitaria a favore dei portatori di disabilità.

In particolare, la Fondazione potrà istituire centri residenziali e altri servizi per portatori di disabilità, al fine di promuovere ed assicurare il funzionamento di servizi socioassistenziali idonei a sostituire quotidianamente e a tempo pieno le famiglie cui appartengono persone d'ogni età portatrici di disabilità, allorché i rispettivi nuclei familiari originari siano venuti meno oppure si trovino nell'impossibilità o incapacità di assolvere le loro funzioni.

La Fondazione potrà convenzionarsi con Enti pubblici ed anche privati per il miglior conseguimento delle proprie finalità statutarie. Potrà altresì avvalersi dell'opera di volontari intesi come soggetti che prestino l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

ART. 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a

breve o a lungo termine, l'acquisto, la realizzazione, in proprietà o in diritto di superficie o altri diritti reali di godimento, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

FONDATORI

ART. 4

Eleonora Borgonovo e Lidia Bianchi avranno diritto di accoglienza nel Centro residenziale vita loro natural durante.

ACCOGLIENZA

ART. 5

Saranno preferibilmente accolti nel Centro residenziale gli utenti residenti nei Comuni di Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Mariano Comense, Lurago D'Erba, Cantù, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate. Tuttavia vengono riservati sei posti del Centro con preferenza agli utenti residenti nel Comune di Milano aventi i requisiti di ammissione. Ogni comunicazione idonea a garantire l'esercizio della preferenza suddetta all'utenza milanese dovrà pervenire ad un "Responsabile", che verrà indicato dall'Assessorato competente del Comune di Milano.

PATRIMONIO

ART. 6

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario dell'Istituzione.

Sono beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, il cui valore non può essere ridotto neanche a seguito di alienazioni o trasformazioni, in quanto il risultato economico di tali operazioni deve essere destinato

al mantenimento del patrimonio:

l'edificio con i terreni di pertinenza di via Orsenigo n. 11
- Figino Serenza (CO)

l'edificio con i terreni di pertinenza di via Sparta - Cantù

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali;
- contributi di enti pubblici e privati finalizzati a spese d'investimento;
- redditi derivanti dal patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

MEZZI

ART. 7

L'Istituzione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette da parte di Enti, assistiti e Famiglie, da intendersi comunque come conferimenti a fondo perduto per il riequilibrio economico della Fondazione e non come corrispettivi di beni o servizi, salve diverse disposizioni contrattuali;
- c) contributi da parte di enti Pubblici e privati;
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.
- e) ogni altro provento senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio;

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse, ed ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altre ETS con fini di utilità sociale analoghi o affini all'attività della Fondazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 8

- 1) La Fondazione cura gli interessi essenziali degli ospiti, ne tutela i diritti assicurando pari dignità a chiunque usufruisca dei servizi dell'Istituzione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti della persona umana.
- 2) L'istituzione valorizza le risorse umane dell'Ente e promuove la crescita professionale.
- 3) L'Istituzione è dotata di autonomia statutaria, regolamentare ed autonomia finanziaria nel rispetto delle

procedure e delle Leggi vigenti.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 9

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale;
- d) l'Organo di Controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 10

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati:

- uno da parte della signora BIANCHI BORGONOVO Lucia per la famiglia Borgonovo, fondatrice dell'istituzione e come da disposizione testamentaria, dopo la sua morte, dal Presidente della Fondazione Mantovani Castorina ETS, sede in Milano, codice fiscale 97467250151;
- uno dalla famiglia di Ambrogio Baragiola, fondatrice dell'istituzione;
- uno dal Sindaco pro tempore del Comune di Figino Serenza;
- due dall'assemblea del Lions Club di Cantù - Mariano Comense, Fondatore, e in assenza dal Governatore del Distretto Lions 108 IBI territorialmente competente
- uno a maggioranza dai Sindaci dei Comuni di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, e Novedrate;
- uno a maggioranza dai Sindaci dei Comuni di Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba e Mariano Comense.

Per le nomine dei membri da parte delle Amministrazioni Comunali sopra indicate non si applica il disposto di cui all'art.50 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di semplice designazione di componente del Consiglio di Amministrazione di soggetto giuridico di natura privata. Conseguentemente il consigliere nominato rimarrà in carica per l'intero mandato non operando la decadenza in caso di rinnovo - nel periodo - dell'Amministrazione comunale.

In caso di mancata comunicazione di nomina da parte dei soggetti sopra indicati nel termine previsto e di cui al successivo art.11 il consiglio di amministrazione in scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

I membri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data d'insediamento del Consiglio di amministrazione e svolgono il loro mandato a titolo gratuito. E' consentito il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del presidente uscente o, in caso di inerzia, del consigliere anziano per nomina o, in subordine per età, nominato dai soggetti titolari della competenza; ai sensi

dell'art.26 comma 7, D.Lgs. 117/2017; il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

SCADENZA, RICOSTITUZIONE, PROROGA E INSEDIAMENTO

ART. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui all'articolo precedente ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati più volte.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere attivate almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede ai soggetti titolari delle competenze di nomina di procedere in merito.

I soggetti titolari delle competenze di nomina devono provvedere alla nomina nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione non si sia insediato la gestione ordinaria e straordinaria è garantita dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino alla nomina e insediamento dei nuovi consiglieri.

DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 12

I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo stesso e ne viene data comunicazione al soggetto titolare della nomina, eccezion fatta per i soci fondatori per i quali tale comma non è applicabile.

Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelle stabilite dalle normative vigenti e in particolare dall'art.2382 del codice civile.

In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'Organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

La cessazione della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino

alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di membri del consiglio di amministrazione nominati dai soci fondatori, questi ultimi dovranno nominare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, i nomi dei nuovi amministratori in sostituzione di quelli cessati, nel frattempo il Consiglio di Amministrazione potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Decorso tale termine si applica l'art.11 comma 4.

ADUNANZE

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si riunisce altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

L'invito dovrà pervenire agli Amministratori almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno tre giorni prima per le convocazioni d'urgenza, anche tramite posta informatica.

E' comunque valida la seduta quando sia presente la totalità dei consiglieri e dell'organo di controllo.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

La riunione può tenersi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento degli intervenuti.

DELIBERAZIONI

ART. 14

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Sono assunte con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie;
- Devoluzione, trasformazione, modificazione, alienazione o incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle

finalità istituzionali;

- Scioglimento e trasformazione della fondazione.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Non possono partecipare alle votazioni i consiglieri aventi interesse privato nella decisione.

Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono documentate dal Direttore con funzioni di Segretario o in caso di assenza o di impedimento, da un consigliere o funzionario all'uopo incaricato, sono conservate nel Libro Verbali, e sono firmate dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente, e dal Segretario.

COMPETENZE

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo istituzionale amministrativo dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

Tali formulazioni vengono prese in carico dal Direttore Generale - Segretario che provvederà al seguito ed all'approntamento dei relativi atti avvalendosi anche degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione.

Sull'andamento e sugli sviluppi di tali formulazioni il Direttore Generale riferirà al Presidente periodicamente secondo le urgenze ed al Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva a quella delle formulazioni stesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali, oltre a quelli indicati all'art. 14:

- a) Statuti e regolamenti dell'Ente;
- b) Piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) Budget previsionali e bilanci Consuntivi,
- d) Determinazione delle tariffe dei servizi;
- e) Destinazione delle rendite patrimoniali e degli eventuali contributi ed elargizioni pervenute alla Fondazione;
- f) Convenzioni con altri Enti;
- g) Attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;
- h) Atti riguardanti la figura del Direttore Generale;
- i) Atti riguardanti l'organo di controllo: compenso e revoca per inadempimento
- j) mutui e le spese che impegnino il Bilancio per più esercizi;
- k) Acquisti, permuta, alienazioni, donazioni e contratti di comodato e locazione concernenti beni immobiliari;
- l) Nomine, designazioni e revoche dei propri rappresentanti presso altri Enti;
- m) Elezione del Presidente e Vice-presidente.

Tali atti non possono essere adottati neppure in via d'urgenza da altri organi dell'Ente.

IL PRESIDENTE - NOMINA E REVOCA

ART. 16

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a scrutinio segreto, nell'adunanza di insediamento e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione non è valida se non avviene a maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Sia la carica di Presidente sia la carica di Vicepresidente possono essere revocate dalla maggioranza dei Consiglieri. In tal caso contestualmente si procede all'elezione del soggetto in sostituzione.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- b) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati;
- d) verifica il buon andamento dell'istituzione e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il Direttore e gli altri Responsabili e verifica la qualità del servizio erogato anche attraverso strumenti di rilevazione presso l'utenza.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci. In caso di impedimento di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di nomina e in subordine di età.

IL DIRETTORE GENERALE - FUNZIONI

ART. 18

Il Direttore Generale - Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della gestione ordinaria e svolge tutti i compiti non attribuiti esplicitamente dallo Statuto agli altri organi della

Fondazione, e nello svolgimento degli stessi agisce in rappresentanza dell'Ente. In particolare:

- a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. coordina tutte le funzioni dell'Ente, dirige ed organizza il complesso dei servizi erogati dall'Ente e sovrintende all'attività dei vari soggetti apicali quale responsabile dell'integrazione delle attività amministrative - contabili, socio assistenziali e sanitarie;
- c. cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione e la firma degli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, con i poteri di spesa definiti dai piani programmatici approvati dal Consiglio di Amministrazione (budget o atti specifici);
- d. predispone il Bilancio di Previsione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Conto Consuntivo e i principali atti contabili. Risponde della corretta gestione della contabilità, che sottopone trimestralmente alla verifica del revisore contabile;
- e. collabora con gli organi istituzionali nella predisposizione dei piani strategici dell'Ente e nell'acquisizione delle risorse necessarie e definisce i piani operativi/gestionali assicurandone la realizzazione;
- f. è responsabile del corretto adempimento delle normative regionali in materia di rispetto degli standard e debito informativo, per quanto concerne gli aspetti di pertinenza amministrativa;
- g. svolge le ulteriori funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente relative alle problematiche giuridico amministrative con gli Enti;
- h. è autorizzato alla firma di contratti e/o documenti giuridico amministrativi con particolare riferimento ai rapporti con l'ATS territorialmente competente e agli altri Enti pubblici o privati;
- i. informa periodicamente il Presidente sulle decisioni e problematiche inerenti la gestione della Fondazione di cui ai commi precedenti del presente articolo;
- j. è il datore di lavoro.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del Direttore Generale, gli atti possono essere assunti in via di urgenza dal Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

IL REVISORE LEGALE

ART. 19

L'organo di controllo è monocratico e svolge i compiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dal codice del terzo settore.

L'organo di controllo svolge anche la funzione di Revisore legale ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Il Revisore legale è nominato da una commissione composta dal Direttore Generale, da un componente del Consiglio di Amministrazione, da un componente designato dall'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Como, e viene scelto tra gli iscritti all'apposito albo fra le domande pervenute in seguito ad apposito avviso pubblico e dura in carica tre anni.

CONTABILITA'

ART. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo di quello decorso. Il piano di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere messi a disposizione di tutti gli amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore Generale - Segretario sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore legale.

Il bilancio dovrà essere redatto nelle forme previste dalla legge vigente nel tempo e nei casi previsti dall'art. 14 del d. Lgs numero 117/2017 la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità e sensi di legge anche attraverso pubblicazione nel proprio sito Internet.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali utili e avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa al principio del pareggio di bilancio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, a favore di altri ETS.

NORMA FINALE E TRANSITORIA

ART. 22

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del d. Lgs 3 luglio

2017,n. 117 successive modifiche e/o integrazioni e in
quanto compatibili del codice civile.

F.to Carpani Angelo

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio